



NUOVA DELIBERA 40/14.

PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA GAS DEGLI IMPIANTI MODIFICATI O TRASFORMATI DAL 1° LUGLIO 2014 SARA' OBBLIGATORIO L'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE.



Il 6 febbraio 2014 l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ha pubblicato la “nuova” delibera 40/14, **nella quale sono contenute le disposizioni in materia di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas che modificano ed integrano quelle contenute nella deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04.**

La novità più saliente contenuta nella “nuova” versione riguarda **gli impianti modificati o trasformati** che dal 1° luglio 2014 **saranno soggetti ad accertamento documentale prima della loro attivazione**.

Gli impianti modificati o trasformati saranno, quindi, equiparati ai nuovi impianti sui quali sono già in vigore le disposizioni della deliberazione n. 40/04.

Non c'è più la possibilità di dichiarare l'accertamento come "impedito". Nel seguito la prima recensione del nuovo ed importante provvedimento che l'Autorità ha emanato per la sicurezza dei cittadini.

Dal [1 Luglio 2014 la nuova delibera 40/14](#) prevede anche nuovi allegati (clicca per scaricarli) [F/40](#), [G/40](#), [H/40](#) e [I/40](#) che andranno a sostituire i vecchi allegati H e I.

Le imprese distributrici di gas dovranno effettuare l'accertamento documentale sulle richieste di attivazione o riattivazione della fornitura dei seguenti impianti:

- impianti di utenza trasformati;
- impianti di utenza precedentemente alimentati a GPL non da rete canalizzata di distribuzione;
- impianti riattivati in seguito alla sospensione per spostamento del contatore su richiesta del cliente finale o per disposizione motivata dell'impresa di distribuzione;
- impianti riattivati in seguito alla sospensione per cambio di contatore su richiesta del cliente finale per variazione della portata complessiva dell'impianto;
- impianti riattivati in seguito alla sospensione su richiesta del cliente finale per lavori di ampliamento o **manutenzione straordinaria dell'impianto.**

Per comprendere fino in fondo le novità introdotte dalla deliberazione 40/14 facciamo un passo indietro e spieghiamo nel dettaglio cosa vuol dire sottoporre un impianto gas ad accertamento documentale.

La delibera 40/04 e ss.mm.ii. ha introdotto l'obbligo di verificare la documentazione redatta dall'installatore a fronte della realizzazione di un impianto gas, i così detti allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità. Su questi allegati viene effettuato un accertamento esclusivamente documentale che ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione e dalle norme tecniche vigenti in materia. **L'attivazione della fornitura gas può essere concessa solamente a fronte dell'esito positivo dell'accertamento**

Attualmente gli impianti sottoposti ad accertamento documentali sono solo quelli di nuova realizzazione, ma dal 1° luglio 2014 anche gli impianti modificati, sopra descritti nel dettaglio, saranno sottoposti ad accertamento prima di procedere alla riattivazione della fornitura gas.

Altre importanti novità introdotte dalla delibera 40/14 riguardano gli importi riconosciuti alle imprese di distribuzione a fronte dell'esecuzione degli accertamenti documentali. Per gli impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW, l'importo passa dai 40,00

euro attuali a 47,00 euro. Per gli impianti con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW l'importo sarà pari a 60,00 euro (attualmente la fascia di potenza si estende da 35 kW fino a 116 kW), infine, per gli impianti di portata termica complessiva maggiore di 350 kW, l'importo sarà pari a 70,00 euro.

Si segnala, infine, anche la maggiorazione dell'importo riconosciuto ai Comuni che intraprendono campagne di verifiche in campo sugli impianti, si passerà dagli attuali 60,00 euro/impianto a 100,00 euro.